SECONDA

TERMINAZIONE REGOLATIVA

In Materia delle Casse del Bagatino di Sanità istituite sopra tutti li Monti di Pietà così delle Città Principali, come de Luochi alle medesime, ò per Naturale, ò per Delegata facoltà subordinati

EMANATA

Dagl' Illustriss. & Eccellentiss. Signori

SOPRA PROVEDITORI, E PROVEDITORI ALLA SANITA'

In relazione al Supremo Decreto dell' Eccellentiss. Senato 31. Luglio 1727.



Stampata per Z. Antonio, & Almorò Pinelli, Stampatori Ducali.

Adì 12. Agosto 1727.



DAlla determinata costanza con cui è stato intrapreso, & accalorito il Publico Pietosissimo dissegno d' istituire sopra tutti li Monti di Pietà una Cassa detta del Bagattino di Sanità con quegl' ordini, e metodi, e per gli effetti quali furono particolarmente spiegati nella prima Terminazione à Stampa 4. Aprile 1725. fondamentale della Materia n' è risultata la perfezione d' opera così salutare, quale dà Decreti 1693. 18. Luglio, e 1713. 23. Luglio desumesi essere stata sin d' all' ora prommossa; fù poi opportunemente ripigliata con l'altro 23. Luglio 1722. e finalmente ordinata, e regolata con quello 1725. 27. Marzo.

Venuto à corrispondere il raccolto alla semina, s' è trovato opportuno d'istituire un Quaderno à Colti per impianto di Scrittura in quest' Eccellentissimo Magistrato, à credito del medesimo, & à debito de Monti istessi, in cui d' anno in anno al capitar de Ristretti del Maneggio d' ogn' uno registrasi quanto viene ad esser dovuto à cadauna Cassa, e quanto alla scadenza in essa v' entra; e quest' impianto hà facilitata la scoperta d' alcuni disordini quali raccolti nella Scrittura 19. Luglio caduto hanno data occasione al Decreto 31. detto, dà cui è stata comandata l' estesa di Terminazione, che ponga in chiaro le regolazioni, e provedimenti quali dalla Sapienza dell' Eccellentissimo Senato sono stati in tale proposito deliberati.

A ciò adempendo gl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori Sopra Proveditori, e Proveditori alla

Sanità, & in piena essecuzione d' esso riverito Decreto ricapitulando ciò, che in esso contiensi, hanno terminato, & ordinato.

Primo. Che sia, e s' intenda esteso à beneficio di tutti, e cadaun d' essi Monti quanto col Decreto 1726. 16. Marzo è stato preso à sollievo del Monte Vecchio della Città di Brescia: cioè, che debbano intendersi esenti dal concorrere alla contribuzione del Bagattino di Sanità tutte le prestanze, quali vengono fatte à Poveri gratis sopra Pegni minuti in limitate misure; affine non habbiano à risentire aggravio in ciò, dacchè non ricavano alcun emolumento; & così sopra cadaun d' essi Monti esser debba osservato.

Secondo. Che per quello sia al Monte della Città d' Udine, il di cui Nervo dipende da Capitali, quali riconosce à censo dà particolari; eccedenti li medesimi di gran lunga li Capitali proprii d' esso Monte; e li Adventitii de Depositi; & ascendenti in presente alla summa di Ducati cento settanta mille, sopra quali paga il trè, e trè, e mezo per cento; non rascuotendo in forza di supremi particolari Decreti, che il solo quattro per cento dalle sue prestanze; essendosi con l' ulteriori incaricate diligenze rilevato, che il divario qual passa trà il Censo passivo, che paga, e l' attivo, che rascuote non adequa l' importar delle spese de Salariati, & altre non men necessarie resti fermato: Che attesa la peculiare sua costituzione; atteso il non potersi liquidare rettamente, quando vadano in giro lì Capitali agravati, e quando li liberi debba sopra il medesimo Monte esser fatta di tempo in tempo l' escorporazione del Bagatino di Sanità nella seguente maniera, cioè: Che in capo all' anno abbia-

abbiano à summarsi gl' Utili dà ogni sorta di prestanze ricavati, alla riserva di quelle, che come sopra venissero fatte à Poveri gratuitamente per Pegni minuti; e sopra l' ammontar di tutti essi Utili debba costituirsi un Capitale in ragione del quattro per cento; dal qual Capitale, dibattuto prima l' ammontar de Capitali passivi, abbia sopra quello, che resterà di netto à conteggiarsi l' escorporazione del Bagatino per Lira dovuto alla Cassa di Sanità, con raguaglio alle Lire quattro, e Soldi trè sopra ogni mille Lire di Capitale; e quest' ordine correr debba immancabilmente sopra esso Monte.

Terzo. Riferendosi tutto ciò ad uniformar il metodo stabilito già per l' esazione d' un tale Dinaro, e spiegato nella Terminazione 4. Aprile 1725. che pone le regole inalterabili, rendesi necessario accopiarvi l' emenda d' alcune altre irregolarità, quali sono state date in luce dal sudetto Quaderno; & osservandosi in primo luoco aver alcuni di essi Monti conteggiata indebitamente l' escorporazione del Bagatino di Sanità sopra gl' Utili ricavati dà Pegni; non sopra il Capitale sù Pegni istessi prestato, il chè è direttamente contrario alla Terminazione istessa, la quale intende, che al tempo della prestanza abbia à conteggiarsi, quanto viene ad esser dovuto alla Cassa di Sanità in ragione d' un Bagatino per Lira il quale ricava Lire quattro, Soldi trè, e Piccoli quattro dà ogni mille Lire quai prestansi, per dover però esser fatta l' escorporazione istessa al tempo delle Regalie preferabilmente ad ogn'altra; doverà per tanto dà cadaun Monte quale s' attrova in diffetto così rimmarcabile eser imediatemente al medesimo riparato, con risarcire la Cassa di Sanità di quanto fosse stata pregiudicata con così

informe conteggio per lo passato, e con trasmettere li lumi necessarii per regolare in correlazione anche il Quaderno, e sia in avvenire dà tutti essi Monti fatta l' escorporazione coll' ordine sudetto, e non altrimenti.

Quarto. Osservandosi similmente non esser stata fatta per anche sopra alcuni d' essi l' intiera dovuta escorporazione del sudetto Bagatino dal dì della Terminazione sudetta: in altri non essere stata allestita la Cassa destinata per riporvelo; ed in tali uni non essersi effettuata la reposizione in essa del Dinaro dovutole, resta fissato il termine d' un Mese dal dì della trasmissione della presente à rendere emendata cadauna di dette mancanze, e portarne le debite notizie; passato il qual termine saranno esequite contro li contumaci le Comminatorie in essa Terminazione specificate con tutta la risoluzione.

Quinto. Notabile pure rendendosi il divario, con cui vengono fatti li Ristretti del Maneggio d' essi Monti, per tanti capi riflessibili, che pur merita compenso, resta ordinato, che li Ristretti medesimi, quali dà cadaun Monte esser devono mandati agl' Officii di Sanità, ò alle Publiche Rapresentanze delle Città principali, e dà esse insieme con li loro à quest' Eccellentissimo Magistrato trasmessi, esser fatti debbano in trè Colti con la distinzione seguente: Dà un lato siano posti li Capitali di qualunque sorte quali girano sopra cadaun Monte distinguendo la natura de medesimi onde veder si possa l' accrescimento, e descrescimento loro; Dall' altro lato la summa delle prestanze quali doppo l' ultimo Conto reso fossero state fatte, e sotto ad esse la summa degl' Utili ricavati; e dal terzo lato in pri-

mo

mo luoco l' importare del Bagatino di Sanità calcolato, come è detto sopra le prestanze, non sopra gl' Utili; e sotto le spese de Salariati, e gl' altri agravii tutti de Monti istessi, acciò veggasi di mano in mano lo stato de medesimi.

Sesto. Provedutosi con ciò al regolare acumulamento di tale Dinaro non è stata considerata dalla Sapienza Publica di minor importanza la custodia, & indisposizione dello stesso, riservato, e sacro alle sole, e le più estreme urgenze di Sanità, che però applicando prima alla reposizione d'esso hà riconfermato, che di mano in mano s'anderà raccogliendo esser debba sopra cadaun Monte riposto in uno Scrigno à parte fornito di trè Chiavi, l'una dà tenersi dall'attuale Tesoriere, l'altra dà Conservatori, ò Direttori del Monte, e la terza negli Officii di Sanità di cadaun luoco presso all'uno de Proveditori di ciascuno d'essi, siccome fù prescritto con la sudetta Terminazione 4. Aprile 1725.

Settimo. Intorno alla Custodia poi col Decreto 13. Marzo prossimo passato, con cui restorono diffinitivamente abolite le vertenze corse in addietro trà l' Illustrissimo Proveditor di Peschiera col pretesto di quell' Officio di Sanità, e trà la Città, & Officio di Sanità di Verona, e fù impartita facoltà à quest' Eccellentissimo Magistrato di summariamente decidere colla norma del Decreto 1714. primo Decembre, tutte quelle, quali insorger potessero in materia di Naturale, ò di Delegata subordinazione nelle cose di Sanità avendo fissata stabilmente la massima, che il Soldo quale fosse estratto di ragione del Bagatino di Sanità, tanto ne luochi uniti, quanto nelli separati dalle Città principali abbia à passare sù Monti delle stesse

se principali Città per ivi essere conservato, e custodito, come di particolare ragione di que' Monti, dà quali fosse stato raccolto; con condizione, che avesse à farsene di sei in sei Mesi il trasporto à cautella, e sicurezza maggiore d' un fondo di tanta rilevanza, hà poi coll' accennato Decreto 31. Luglio decorso regolato: Che fermo il deliberato trasporto dalle Casse subordinate alle Superiori, abbia questo à seguire all' ora solamente, che terminati li Massariati, fatto il rendimento di Conto, incassato luoco per luoco il Soldo dovuto, sarà stata posta in Quaderno à questa parte la Scrittura col lume de Ristretti, il chè sarà di tempo in tempo ordinato con Letere Circolari. Dovendo ciò essere immancabilmente eseguito da tutti, e cadaun Monte in forza della Naturale, ò della Delegata facoltà soggetto alla principale Città, ò alle Publiche Rapresentanze di essa, intorno acchè viene somministrato ogni opportuno lume dalli allegati Decreti 1714. primo Decembre, e primo Marzo prossimo passato, resta eccettuato dà ciò il solo Monte di Este, & obligato à custodire anche in avvenire presso di sè con la formalità commune alle Città principali il Dinaro tutto, che anderà di tale natura raccogliendo; e ciò in merito d' aver istituita la Cassa del Bagatino di Sanità sin dal primo nascere delle Ducali 1713. 23. Luglio, e continuata la medesima sino al tempo presente; cosicchè sonosi trovate in essere giacenti Lire ottomille circa di ragione d' un tal Bagatino, ricavato dà quei rotti quali non possono adequatamente compartirsi; dovendo però esso Monte d' Este rendere intieramente risarcita la nuova Cassa della summa di cui s' è trovata diffettiva atteso il nuovo pre-

scrit-

ſcrittò metodo all' eſcorporazione col tratto di quanto trovaſi raccolto nella prima, quale ſenza maggior aggravio del Monte. iſteſſo doverà all'altra eſſere abbinata; il chè ſia, & eſſer debba ſenza preggiudicio della Delegata ſubordinazione quale venir poteſſe comandata à quella parte nell' altre coſe di Sanità.

Ottavo. Paſſando all' indiſpoſizione d' un tale Dinaro non ſolo è ſtato dall' Eccellentiſs. Senato con eſſo ultimo Decreto ratificato ciò che nel primo 1722. 23. Luglio fù ſtatuito, e nella Terminazione 4. Aprile 1725. leggeſi ſpiegato intorno al dover eſſo Dinaro dipendere unicamente dalle iſpezioni di queſt' Eccellentiſs. Magiſtrato, mà con tutta la maggiore fermezza, e riſoluzione dell'auttorità Publica è ſtato deliberato; che in alcun tempo, ò per alcun modo, ò preteſto non poſſa in eſſo eſſere poſta mano ſe non con Parte preſa nell' Eccellentiſsimo Collegio, con li quattro Quinti, e con le ſtretezze medeſime poſta ſola nell' Eccellentiſs. Senato, previe ſempre le informazioni di queſto Eccellentiſſimo Magiſtrato.

Nono; In queſt' oggetto riflette altresì la Decretata maſſima di tener unita queſta materia, & in pochi Miniſtri compartita, acciò ſi mantenga coſtante l'ordine, e proſeguiſca ſucceſſivamente col metodo principiato; nè per il cambiarſi de' Miniſtri riſentir poſſa coll' andar del tempo vicenda alcuna, come ſucceder potrebbe venendo ad invecchiar la contezza de primi principii: Doverà per tanto in eſecuzione di eſſo Decreto, e per le cauſe nel medeſimo indicate averne la ſopraintendenza l'Avocato Fiſcale come Miniſtro permanente, & informato apieno de primi ſemi donde la materia iſteſſa fù tratta; & il reſto delle incombenze doverà eſſere ſuplito dal Miniſtro deputato al

al Quaderno à Colti; restando ingionto à questi di rivedere, e diligentemente esaminare li Ristretti de maneggi di cadaun Monte, riferire in carta se seguano le escorporazioni, e reposizioni conformemente à quanto è prescritto, rilevando qualunque diffetto in alcuno si scoprisse, acciò prima di metter d'anno in anno la Scrittura in Quaderno venir possa notato, & emendato ogni error, che vi fosse, e darsi debito, e credito in conformità à tutti; e così venendo incaricato il primo tanto in occasione di dar informazione, spedir ordini, quanto in caso di qualunque ricorso potesse venir fatto, ò di qualunque ulterior provedimento si meditasse suggerir sempre il precipuo uso à cui questo Soldo è destinato, & invigilare assiduamente all' esazione, reposizione, custodia, & indisposizione di esso.

La presente sia Stampata, e ne siano fatte tenere due copie in ciascun luoco; l'una per lume di cadaun Monte, l'altra di cadun' Officio di Sanità, & ita &c.

(*Francesco Morosini Cav. Sopra Proveditor.*
(*Vicenzo Gradenigo Proc. Sopra Proveditor.*
(*Lunardo Foscolo 1.° Proveditor.*
(*Pietro Garzoni Proveditor.*
(*Andrea Corner Proveditor.*

Lionello Cosmi Nod.